



COMUNE DI VASANELLO

PROVINCIA DI VITERBO

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 1 DEL 28/04/2025

OGGETTO:

PREVENZIONE INCENDI E MISURE IGIENICO-SANITARIE. TAGLIO ERBA E PULIZIA TERRENI.

IL SINDACO

PREMESSO che ai sensi dell'art. 15 della legge 225/1992 il Sindaco è "Autorità Comunale di Protezione Civile";

PREMESSO altresì che;

- le relative misure di prevenzione sono contenute nella Legge Regionale n. 39/2002, nel Regolamento Regionale 18 Aprile 2005 n.7, nonché dalle disposizioni della Legge Quadro sugli incendi boschivi 21 Novembre 2000, n. 353;
- la stagione estiva comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati, con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;

RITENUTO che, l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreno comporta un proliferare di vegetazione, rovi e sterpaglie che, per le elevate temperature estive possono essere causa predominante di incendi oltre a provocare problemi di igiene, favorendo la proliferazione di ratti, zanzare e animali nocivi di ogni specie;

RITENUTA la necessità di effettuare interventi di prevenzione nonché di vietare tutte quelle azioni che possano costituire pericolo di incendi;

VISTA la L. n° 353/ 2000 "Legge Quadro in materia di incendi boschivi";

VISTO l'art.65 della L.R. n°39 del 28/10/2002, "Norme in materia di gestione delle risorse forestali";

VISTO il Regolamento Regionale n° 7 del 18/04/2005, "Regolamento di attuazione dell'articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n.39" articoli 90-91-92-93-94-95-96 (prevenzione degli incendi boschivi);

VISTA la L.R. n° 2 del 26/02/2014 "sistema integrato regionale di protezione civile Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile";

VISTO il D.Lgs. N°152 del 03-04-2006 «Norme in materia ambientale»;

VISTO il Regolamento di Polizia Urbana;

VISTI gli artt. 449, 650, 652 del Codice Penale;

VISTO il D.Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada";

VISTO l'art.54 c. 4 del D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

- Ai proprietari e agli affittuari o a coloro che a qualsiasi titolo detengono terreni ricadenti in zone antropizzate e non, anche in terreni in genere non edificati, aree a verde in precario stato di manutenzione all'interno del territorio comunale

di procedere entro il 15 Giugno 2025

-agli interventi di pulizia, al decespugliamento ed asportazione delle sterpaglie, rovi, fieno, rami e vegetazione secca in genere, rifiuti o qualunque altro materiale di qualsiasi natura che possa essere fonte d'incendio;

- ad effettuare in prossimità di fabbricati, strade pubbliche e private, e lungo i confini di fondi in genere, il taglio di siepi vive, erbe e rami compresi quelli che si protendono sul ciglio stradale;

- allo sgombero di rifiuti o di qualunque altro materiale di qualsiasi natura che possa essere fonte d'incendio o causare problemi di igienico-sanitari;

dette operazioni debbono essere ripetute costantemente durante tutto il periodo

dal 15 giugno 2025 al 15 ottobre 2025;

DISPONE

Che chiunque violi la presente ordinanza rispetto a quanto sopra descritto, sia soggetto a sanzioni amministrative come di seguito specificate:

1-nel caso di mancata pulizia di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito, verrà applicata una sanzione per un importo non inferiore ad **€.173,00** e non superiore ad **€.694,00**, determinata ai sensi dell'art.29 del D.Lgs. n.285 del 30.04.1992;

2-nel caso di mancata pulizia dei terreni privati non rientranti nella fattispecie di cui al precedente punto 1) verrà applicata una sanzione amministrativa per un importo non inferiore a **€.25,00** e non superiore a **€.500** come previsto dall'art.7 bis comma 1 bis del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;

3-nel caso di mancata pulizia di aree incolte da rifiuti vari, ivi presenti o depositati ai sensi dell'art.255 comma 1 del D.Lgs. n.152 del 03.04.2006 sarà elevata una sanzione amministrativa per un importo non inferiore a **€.1.000,00** e non superiore a **€.10.000,00**, aumentata fino al doppio se l'abbandono al suolo riguarda rifiuti pericolosi;

ORDINA ALTRESI'

dal 15 giugno 2025 al 15 ottobre 2025

periodo stabilito di "grave pericolosità" a rischio di incendio boschivo:

- Il divieto, in tutto il territorio comunale, di tutte le azioni e le attività determinanti anche solo potenzialmente d'innescio di incendio;

- il divieto di accendere fuochi per bruciare stoppie e residui di vegetazione, compresi quelli delle utilizzazioni boschive, nei boschi nonché nei terreni cespugliati, pascoli, prati, colture arboree da frutto e da legno, nei terreni abbandonati, nei bordi delle strade;

- a tutti gli Enti ed i privati possessori a qualsiasi titolo di boschi, terreni agrari, prati, pascoli ed incolti devono adoperarsi in ogni modo al fine di evitare il possibile insorgere e la propagazione di incendi, mantenendo per tutto il periodo estivo condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi;

DISPONE

Che chiunque violi la presente ordinanza rispetto a quanto sopra descritto, sia soggetto a sanzioni amministrative come di seguito specificate:

1- Nel caso di procurato incendio causato dalla esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescio d'incendio durante il periodo dal 15 giugno al 15 ottobre 2025, verrà applicata una sanzione amministrativa per un importo non inferiore a **€. 1.032,00** e non superiore ad **€. 10.329,00**, ai sensi dell'art. 10 comma 5-6 della Legge n° 353 del 21.11.2000

Le Forze di Polizia Statali e Locali sono incaricate dell'esecuzione e della vigilanza circa l'attuazione del presente provvedimento.

DISPONE ALTRESI'

Che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio, sul sito internet istituzionale del Comune di Vasanello, sulle bacheche pubbliche e su tutti i canali ove è possibile informare la cittadinanza.

Che venga trasmessa a:

Prefettura U.T.G. di Viterbo;

Ufficio Polizia Locale;

Stazione Carabinieri Vasanello

Stazione Carabinieri Forestali di Bassano in Teverina.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

IL SINDACO



Igino Vestri